

REGOLAMENTO (CE) N. 2529/95 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1558/91 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1558/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1838/95 ⁽⁴⁾ prevede, all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma che il versamento dell'anticipo dell'aiuto al trasformatore avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; che difficoltà amministrative incontrate da alcuni Stati membri rendono problematico il rispetto di tale termine; che è opportuno pertanto prevedere la possibilità di prolungarlo, su richiesta debitamente giustificata di uno Stato membro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1558/91 è aggiunto il seguente terzo comma:

« Qualora per ragioni di controllo debitamente giustificate non possa essere rispettato il suddetto termine, a richiesta di uno Stato membro esso può essere portato a 45 giorni, previo accordo della Commissione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo girone successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69.

⁽³⁾ GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 2.